

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(AGRIGENTO – ENNA - CALTANISSETTA)

Protocollo n. 26946 del 22 ottobre 2024

ORDINANZA

Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi per infrazioni al "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie" di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904 relativa alle alterazioni della naturale morfologia del torrente ed al mancato rispetto del vincolo fluviale di effettuare scavi e/o movimentazione del terreno nella fascia di 10 m dal piede degli argini del corso d'acqua nella fattispecie ricadente nel torrente Ficuzza in contrada Rubini nel foglio 15 particella 25 del Comune di Butera.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

- **VISTA** la pec pervenuta dalla Stazione dei Carabinieri di Butera del 12/09/2024 a firma del Comandante Mar. Ord. Claudio Farruggia, acquisita agli atti di questa Autorità di Bacino al prot. n. 22628 in pari data, di richiesta intervento per sopralluogo congiunto con cui è stata rappresentata la costruzione di una opera abusiva che determina un ostacolo al libero deflusso del torrente Ficuzza.
- **VISTE** le risultanze dell'annotazione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Butera dell'11/09/2024, consegnata brevi manu dal Mar. Ord. Claudio Farruggia ai dipendenti di questa Autorità il 23/09/2024 (data del sopralluogo congiunto), con cui si segnala la presenza di una pompa/motore per prelievo d'acqua e il corso del torrente deviato mediante un cumulo di sabbia.
- **VISTI** gli esisti del "verbale di sopralluogo congiunto" esperito da personale del Servizio 5 di questa Autorità di Bacino con il Mar. Ord. Claudio Farruggia della Stazione dei Carabinieri di Butera in data 23 settembre 2024 con cui si accertava l'inosservanza degli artt. 93 e 96 lettera "g" del R.D. n. 523/1904 e che le opere in questione, seppur ricadenti in parte nella proprietà del Sig. LA MARCA Giuseppe Alessandro, risultano essere utilizzate e realizzate dall'Azienda Agricola del Sig. RIGGIO Salvatore;
- **VISTO** il "verbale di accertamento" opere abusive (Prot. AdB n. 26000 del 14/10/2024) nel Torrente Ficuzza in C.da Rubini – F. 15 p.la 25 del Comune di Butera, redatto da funzionari di questa Autorità di Bacino;
- **VISTA** la comunicazione del Mar. Ord. Claudio Farruggia riguardo le opere in questione, che seppur ricadenti in parte nella proprietà del Sig. La Marca Giuseppe Alessandro, risultano essere utilizzate e realizzate dall'Azienda Agricola del Sig. Riggio Salvatore;

- **VISTA** la legge n. 8/2018 con la quale è stata istituita questa Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state attribuite, tra le altre, le competenze in materia di polizia idraulica discendenti dal sopracitato R.D. n. 523/1904 precedentemente in capo agli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana;
- **ACCERTATO** che il torrente Ficuzza risulta quale foce/sbocco della Sorgente Perricone corso d'acqua di cui all'elenco DPR n.127 del 10.01.1979 (Approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 12.05.1979 al numero d'ordine 383 e n. 11 numero elenco ufficiale delle acque pubbliche) e comunque per caratteristiche e consistenza corso d'acqua pubblica soggetto alle disposizioni di cui al R.D. n. 523/1904, per cui qualunque opera che interessi l'alveo e le aree di pertinenza dello stesso deve essere autorizzata ai sensi del sopracitato disposto normativo;
- **VISTO** il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie" di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904;
- **VISTO** l'art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2248, all. f, così come modificato dall'art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921;
- **FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

O R D I N A

ai sensi dell'art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2.248, all. f, così come modificato dall'art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921 e ss.mm.ii., ai Signori - La Marca Giuseppe Alessandro, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] nella qualità di proprietario del lotto in oggetto e - Riggio Salvatore nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] nella qualità di realizzatore delle opere abusive, la messa in pristino del corso naturale del torrente Ficuzza nella parte dove è stato accertato l'abuso e di tutto quanto in atto esistente entro i 10 metri dagli argini dello stesso alveo torrentizio. A tal fine le ditte sopra generalizzate dovranno presentare a questo Ufficio, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, regolare progetto di sistemazione idraulica del tratto di alveo alterato, a firma di un tecnico abilitato, finalizzato alla richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica per poter accedere ai luoghi e procedere alla messa in pristino della parte del torrente;

D I S P O N E

che copia della presente ordinanza venga notificata ai soggetti prima generalizzati, nonché per gli eventuali profili di competenza, all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, e venga altresì pubblicata sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 L.R. 12/08/2014 n. 21.

A comprova dell'avvenuta messa in pristino dei luoghi di cui al punto 1), i Sigg. destinatari della presente Ordinanza, sono, altresì, onerati a produrre apposita dichiarazione asseverata a firma di tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale, corredata da idonea documentazione fotografica che attesti l'avvenuta ottemperanza e quindi il ripristino delle condizioni idrodinamiche e planoaltimetriche del torrente nella parte in cui sono state commesse le alterazioni;

A V V E R T E

che in assenza di riscontro nei modi indicati e nei termini assegnati, questa Autorità di Bacino attiverà ogni ulteriore procedura finalizzata alla rimessa in pristino dei luoghi in danno ai Sigg. La Marca Giuseppe Alessandro e Riggio Salvatore, fatta salva la ripetizione delle spese ed ogni altro eventuale ulteriore onere. Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso nei termini di legge.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii..

Il Funzionario Direttivo

Orazio Portelli

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”*

Il Collaboratore

Giuseppe Failla

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”*

Il Dirigente del Servizio 5

Calogero Zicari